



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale

Registro Ordinanza: / 4554/06
Registro Generale: 6600/2006

Sezione Quinta

composto dai Signori: Pres. Sergio Santoro
Cons. Raffaele Carboni
Cons. Chiarenza Millemaggi Cogliani
Cons. Cesare Lamberti
Cons. Nicola Russo Est.

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

nella Camera di Consiglio del **12 Settembre 2006** .

Visto l'art.21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;

Visto l'appello proposto da:

COGNETTI FRANCESCO

rappresentato e difeso da:

Avv. FEDERICO TEDESCHINI
Avv. MICHELE DAMIANI

con domicilio eletto in Roma

LARGO MESSICO,7
presso
FEDERICO TEDESCHINI
contro

MINISTERO DELLA SALUTE

rappresentato e difeso da:

Avv. GESUALDO D'ELIA

con domicilio in Roma

VIA DEI PORTOGHESI 12
presso
AVVOCATURA GEN. STATO

e nei confronti di
REGIONE LAZIO

rappresentato e difeso da:

Avv. GENNARO TERRACCIANO

con domicilio eletto in Roma

PIAZZA DI SPAGNA 35
presso
GENNARO TERRACCIANO

ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPEDALIERI DI ROMA

rappresentato e difeso da:

Avv. ROSARIA RUSSO VALENTINI

con domicilio eletto in Roma

C.SO VITTORIO EMANUELE II 284
presso
ROSARIA RUSSO VALENTINI

MUTI PAOLA

rappresentato e difeso da:

Avv. ANNA MARIA MIRANDA

con domicilio eletto in Roma

VIALE MAZZINI 145
presso
ANNA MARIA MIRANDA

per l'annullamento dell'ordinanza del **TAR LAZIO - ROMA :Sezione III Quater n. 4142/2006** ,
resa tra le parti, concernente **NOMINA DEL DIRETTORE SCIENTIFICO ISTITUTO REGINA
ELENA** ;

Visti gli atti e documenti depositati con l'appello;

Vista l'ordinanza di rigetto della domanda cautelare proposta in primo grado;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di:

ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPEDALIERI DI ROMA
MINISTERO DELLA SALUTE
MUTI PAOLA
REGIONE LAZIO

Udito il relatore Cons. Nicola Russo e uditi, altresì, per le parti gli avvocati Tedeschini, D'Elia,
Terracciano, Russo Valentini, Miranda.

Considerato che, contrariamente a quanto sostenuto nell'ordinanza impugnata e come
fondatamente rilevato dall'appellante, l'istituto dello "spoil system" di cui all'art. 6 della L. n.
145/2002, non appare applicabile alla fattispecie in esame che riguarda il Direttore Scientifico di un

Istituto di ricovero e cura di carattere scientifico e, cioè, la figura soggettiva preposta alla promozione e al coordinamento dell'attività scientifica e non all'attuazione dell'indirizzo politico – amministrativo, (e come tale retta dal c.d. “merit system”);

considerato che l'art. 7, co.2 della L. R. Lazio n. 2/2006, riguarda, contrariamente a quanto sostenuto dall'ordinanza impugnata, la diversa fattispecie della cessazione dell'incarico di direttore scientifico a seguito dell'insediamento del consiglio di indirizzo successivo a quello in carica all'atto del conferimento;

Considerato, comunque che l'atto di revoca (discrezionale, di alta amministrazione e non politico) impugnato in primo grado non appare sorretto da una adeguata motivazione e non è stato preceduto dal necessario avviso di avvio del procedimento;

Considerato che, in virtù del nesso di presupposizione necessaria, l'annullamento e / o la sospensione dell'atto presupposto (revoca del precedente incarico) riverbera i suoi effetti sull'atto consequenziale (nomina del nuovo Direttore scientifico) ;

P.Q.M.

Accoglie l'appello (Ricorso numero: 6600/2006) e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata, **accoglie** l'istanza cautelare in primo grado.

La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Roma, 12 Settembre 2006

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

Copia conforme alla presente ordinanza (relativa al ricorso numero 6600/2006) è stata trasmessa al

.....

..... a norma dell'art. 87 del Regolamento di Procedura 17/08/1907 n. 642.

Roma

IL DIRIGENTE